



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR
Servizio legale - Comunicazione
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali
dell'USR per la Lombardia
LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
della Lombardia
LORO SEDI

Oggetto: **Azioni di rivalsa - assenze per responsabilità di terzi - Recupero emolumenti corrisposti a personale e spese generali Inail**

In riferimento alla tematica indicata in oggetto, nel ringraziare codesti spett.li Uffici in indirizzo ed Istituzioni Scolastiche che con spirito di collaborazione hanno fin qui reso possibile il recupero di somme preziose all'Erario dello Stato, si ritiene utile, data la complessità dell'argomento, rinnovare ed aggiornare le indicazioni già fornite da questo Ufficio con proprie precedenti note relative all'oggetto.

Nelle ipotesi, significativamente frequenti, di assenze dei dipendenti dal lavoro imputabili ad un terzo responsabile, siano esse casi di infortunio sul lavoro o malattia, l'Amministrazione - nel caso di specie il M.I.M. - diviene titolare del **diritto al risarcimento del danno derivante dall'impossibilità di utilizzare la prestazione lavorativa** del dipendente a cui è comunque dovuta la retribuzione.

Nel caso di infortunio, al danno derivante dalla retribuzione priva di qualsivoglia corrispettivo, si aggiungono **i costi fissi derivanti dalla gestione del caso da parte dell'Inail** a cui è stata presentata la denuncia e gli **eventuali indennizzi riconosciuti al dipendente a fronte di inabilità permanente** accertata connessa all'evento.

Sotto il profilo operativo, la trattazione di tali affari presuppone lo svolgimento di alcuni delicati adempimenti riassumibili nelle seguenti fasi di seguito declinate.

FASE CONOSCITIVA e COMPETENZA ALLA TRATTAZIONE

Riconoscere le assenze che comportano attività di recupero risulta abbastanza semplice nei casi di infortunio sul lavoro, ove l'interesse dello stesso dipendente a fornire tutti gli elementi utili ad aprire l'infortunio ed a effettuare la prescritta denuncia all'Inail, permette anche di individuare l'eventuale sussistenza di un terzo responsabile.

In tali casi, l'Inail stesso, tenuto a compiere tutti gli atti idonei a preservare l'eventuale esercizio dell'azione di rivalsa di cui è titolare il MIM, potrebbe trasmettere il fascicolo a questa Amministrazione per la trattazione dell'azione di rivalsa¹

¹ D.M. MINISTERO DEL TESORO - DECRETO 10 ottobre 1985 - Regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL. (086A1289) - (GU n.46 del 25-2-1986)



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR
Servizio legale - Comunicazione
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Può invece risultare più complesso riconoscere/individuare le assenze da trattare quando il fatto il fatto imputabile ad un terzo responsabile avviene al di fuori dell'orario di servizio.

A tal fine è **indispensabile sensibilizzare i dipendenti circa l'obbligo posto a loro carico² di comunicare, contestualmente all'assenza, l'eventuale esistenza di un terzo responsabile**. La predisposizione di modelli di richiesta di malattia con spazio dedicato a far emergere l'esistenza di un terzo responsabile rappresenta buona pratica.

L'assenza imputabile ad un terzo, indipendentemente dal fatto che sia malattia o infortunio, comporta l'onere a carico del Dirigente Scolastico di formalizzare una richiesta risarcitoria, con quantificazione del danno (o generica da integrare successivamente), indirizzata alle assicurazioni coinvolte e, per conoscenza, alle persone coinvolte, diretta a recuperare le somme erogate al dipendente nel periodo di assenza, integrato nel caso in cui il sinistro sia qualificabile come infortunio sul lavoro, oggetto di denuncia all'INAIL, dell'importo relativo alle spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative generali di amministrazione spettanti all'INAIL (scaturenti dalla gestione per conto Stato) per ogni infortunio denunciato.

Esclusivamente nei casi di infortunio da cui sia derivata l'erogazione da parte dell'I.N.A.I.L di indennizzi o rendite a favore del dipendente per una riconosciuta inabilità permanente, date le considerevoli somme da recuperare e la probabile complessità della trattazione, questa Direzione Generale ritiene opportuno gestire direttamente e interamente l'azione di rivalsa.

Questa Direzione provvederà in tal caso pertanto a richiedere all'Istituzione Scolastica, ove presta servizio il dipendente, ogni notizia necessaria all'espletamento dell'azione in parola, effettuando contestualmente sia il recupero delle somme erogate dall'Inail per il riconoscimento del danno biologico derivante da postumi, le spese generali di amministrazione che le somme stipendiali corrisposte a vuoto.

Contrariamente, laddove l'I.N.A.I.L non abbia riconosciuto inabilità permanenti che abbiano dato origine a erogazione di somme a titolo di indennizzo per danno biologico o l'istituzione a favore del dipendente di rendita per l'inabilità permanente, **l'azione di rivalsa dovrà essere seguita dall'istituzione scolastica interessata fino al recupero delle somme**.

Il titolare del diritto al risarcimento, indipendentemente da chi esercita l'azione di rivalsa, rimane l'Amministrazione Scolastica, titolare del rapporto di lavoro con il dipendente assente.

Si sottolinea che il presupposto che fa sorgere il diritto di rivalsa verso terzo per il datore di lavoro, è appunto l'esistenza di un terzo responsabile.

La casistica è per lo più riconducibile ai sinistri stradali, anche se può spaziare dall'aggressione, alla rovina di un edificio o al danno arrecato da animali etc... In ogni caso è possibile distinguere essenzialmente due principali tipologie di fatti illeciti, a seconda che questi discendano o meno dal sinistro automobilistico.

La differenza risiede essenzialmente solo nella disciplina dei termini prescrizionali.

² CCNL comparto scuola art. 17, co 17



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR
Servizio legale - Comunicazione
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Il danno relativo alle somme percepite a vuoto dovrà comprendere la retribuzione del dipendente, nonché i contributi previdenziali e assicurativi obbligatoriamente versati durante il periodo di assenza del lavoratore (lordo stato).

Non si terrà invece conto della retribuzione corrisposta al personale supplente assunto in sostituzione del titolare assente, trattandosi di somme erogate a fronte di una prestazione di lavoro effettivamente espletata; la quantificazione del danno, come ovvio, non deve infatti eccedere i limiti del pregiudizio effettivamente sofferto (altrimenti darebbe luogo ad un indebito arricchimento).

In questa fase è possibile raccordarsi con le rispettive Ragionerie di Stato territorialmente competenti per l'individuazione esatta delle somme da recuperare.

In aggiunta al danno derivante dalle somme corrisposte a vuoto a titolo stipendiale, si raccomanda di contabilizzare anche l'importo pari alle spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative dovute all'INAIL da questa Amministrazione per la gestione dell'infortunio denunciato, come annualmente stabilito ed aggiornato da Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Direttore Generale Previdenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali³.

L'AZIONE DI RIVALSA

La *richiesta risarcitoria (diffida)*, su carta intestata dell'istituzione scolastica e trasmessa per raccomandata o posta elettronica certificata, effettuata in nome e per conto del MIM, dovrà contenere una breve descrizione delle ragioni poste a fondamento della pretesa, nonché la precisa volontà di esigere il risarcimento del danno calcolato secondo i criteri sopra descritti.

Nel fissare un *congruo termine* per provvedere al risarcimento, al fine di consentire una più rapida conclusione delle pratiche è opportuno indicare, fin dalla prima richiesta le modalità di accredito delle somme (in allegato elenco iban intestati al M.I.M. - CF. 80185250588).

Qualora, a fronte di richiesta risarcitoria, non segua nessun riscontro da parte della Compagnia debitrice, allo scopo di non dilatare troppo i tempi di chiusura delle pratiche in questione, è necessario sollecitarne l'adempimento; è buona pratica inoltrare tale sollecito indicativamente non oltre i 90 giorni. Possono rendersi necessari ulteriori solleciti.

I TERMINI DI PRESCRIZIONE

I termini di prescrizione sono quelli previsti dalla vigente disciplina sulla responsabilità civile, da verificarsi caso per caso.

Vale la pena di ricordare che la prescrizione per i sinistri automobilistici, che rappresenta la quasi totalità delle situazioni trattate, è pari ai 2 anni.

³ Importo pari, per l'anno 2021, ad euro € 1.366,43, come stabilito dall'ultimo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15.10.2021. Necessario pertanto verificare gli aggiornamenti via via stabiliti per gli anni successivi.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR
Servizio legale - Comunicazione
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

CONCLUSIONE DELL'AZIONE DI RIVALSA

L'azione di rivalsa potrà ritenersi conclusa all'accertato accredito delle somme richieste sui conti Ministeriali. In fase di richiesta risarcitoria dovrà quindi essere specificata la necessità di essere notiziati dell'avvenuto versamento di quanto spettante.

Sino a tale momento, chi ha attivato il procedimento di recupero (azione di rivalsa) è tenuto a curarne l'andamento per tutelare il diritto di credito dell'amministrazione, con periodici solleciti e interruzioni dei termini prescrittivi.

Nel caso in cui ogni tentativo di recupero stragiudiziale del credito sia rimasto senza esito - svolto un ulteriore accertamento circa le responsabilità del terzo - sarà necessario interessare l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente, mediante la trasmissione del fascicolo, per l'eventuale recupero giudiziale delle somme.

TRASMISSIONE DEL FASCICOLO ALL'AVVOCATURA

Il fascicolo dovrà contenere tutti gli elementi utili ad istruire la vertenza: la corrispondenza con le assicurazioni, la documentazione della quantificazione del danno, gli atti attestanti la responsabilità del terzo (Es.: verbale delle autorità eventualmente intervenute all'evento o constatazione amichevole) nonché i certificati che attestano l'assenza del dipendente.

Sarà compito dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato valutare se ricorrano gli estremi per l'instaurazione di un giudizio, alla luce delle concrete possibilità di accoglimento della domanda davanti al Giudice e degli ipotetici costi dell'operazione.

Il ricorso all'Avvocatura, mediante la trasmissione del fascicolo correlato come sopra descritto, si renderà invece necessario, al fine di acquisire parere di congruità, quando l'Assicurazione propone, a composizione bonaria della vertenza, un importo minore a quello richiesto.

In attesa del rilascio del **parere di congruità da parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato**, le somme offerte non corrispondenti al totale del danno subito dovranno essere accettate esclusivamente a titolo di acconto, senza pertanto produzione di liberatoria.

Il mero inoltro del fascicolo all'Avvocatura, sia per la valutazione di un recupero giudiziale che per l'acquisizione del parere di congruità, non solleva l'Istituzione Scolastica dall'onere di tutelare il credito dell'Amministrazione con periodiche interruzioni dei termini fino a quando non sia accertato il recupero degli importi spettanti o sia acquisito il parere di congruità, salvo diverse indicazioni dell'Avvocatura stessa.

INSERIMENTO E AGGIORNAMENTO DATI IN PIATTAFORMA USR

Conclusivamente, si raccomanda il puntuale inserimento dei casi individuati e trattati e il relativo aggiornamento nella piattaforma di questo USR Lombardia (<https://rivalse.usr.istruzioneelombardia.gov.it>)

I dati inseriti contribuiscono a comporre una rappresentazione della situazione creditoria dell'amministrazione scolastica e, per di più, costituiscono un importante strumento che consente a questo ufficio di fornire un adeguato supporto sulla materia; si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a non sottovalutarne l'importanza e voler controllare la correttezza e completezza dei dati inseriti nonché la loro corrispondenza alla reale situazione periodicamente.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR
Servizio legale - Comunicazione
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ringraziando per preziosa collaborazione, si resta a disposizione per eventuale assistenza.

Le presenti indicazioni operative costituiscono atto ad uso interno degli Uffici in indirizzo, e non sono pertanto ostensibili a terzi.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO I
Daniele ZANI
*Firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell'Amministrazione Digitale*

Allegati:

- modello diffida
- iban
- D.M. MEF determinazione spese Inail

Responsabile del procedimento:

Romina Morandi

02 574627252

Romina.morandi@istruzione.it